



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Decreto per l'avvio della procedura di acquisizione delle adesioni e delle manifestazioni di interesse al fine della definizione di un nuovo Piano di interventi per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

IL MINISTRO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “*Norme per l'edilizia scolastica*”;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*” e, in particolare, l'articolo 21;
- VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*” e, in particolare, l'articolo 4, comma 177, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
- VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*”, e in particolare l'articolo 11;
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*”;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*” e, in particolare, l'articolo 10;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 140;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”* e, in particolare, l'articolo 20-bis;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 3, comma 9;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare l'articolo 1, comma 1072;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;
- VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 59, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia»;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” e, in particolare, l'articolo 32, comma 7-bis;

- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione ed controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*” ed in particolare l'articolo 17;
- VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTE le revisioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023 e in data 7 maggio 2024;
- VISTA in particolare, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”;
- VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;
- VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e, in particolare, l’articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative;
- VISTO inoltre, l’articolo 33 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativo all’istituzione del Nucleo PNRR Stato-regioni che, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e, in particolare, l’articolo 47;
- VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* e, in particolare, l’articolo 26;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e, in particolare, l’articolo 24;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* e, in particolare, l'articolo 11;
- VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* e, in particolare, la riprogrammazione della dotazione finanziaria del capitolo 7275 del Ministero dell'interno con un incremento delle risorse per l'annualità 2026 di ulteriori euro 200.000.000,00;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”*;
- VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*;
- VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante *“Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”* e, in particolare, l'articolo 18-*quinquies*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;
- VISTA la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);
- DATO ATTO che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione *“Economia e finanza”* del 13 luglio 2021, la gestione degli investimenti relativi alle azioni di edilizia scolastica è demandata al Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Dipartimento per lo sport, per le azioni relative rispettivamente al *“Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia”* e al *“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”*;
- DATO ATTO altresì, che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),



Ministero dell'Istruzione e del Merito

approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali che accedono alle procedure selettive;

- VISTA la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- VISTE le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: «[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un'assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni»;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, con il quale, in attuazione del disposto di cui al secondo periodo del richiamato comma 61 della citata legge n. 160 del 2019, sono stati definiti, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per i progetti in argomento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle relative risorse, di rendicontazione e di verifica, nonché di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate, nonché i termini di aggiudicazione degli interventi;
- VISTO il decreto del Ministero dell'interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, con il quale, in applicazione dell'articolo 4 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, è stato approvato il relativo avviso pubblico;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, di individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale dell'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e



Ministero dell'Istruzione e del Merito

resilienza presso il Ministero dell'istruzione;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, recante *“Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”*;
- VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, di modifica del decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 febbraio 2025, n. 33, con cui sono state assegnate ai responsabili della gestione le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, e, in particolare, l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;
- VISTA la circolare del Ragioniere generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 con allegata la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)”*, aggiornata con la successiva circolare n. 33 del 13 ottobre 2022;
- CONSIDERATO che per la Misura M4C1I1.1 *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* ai fini del rispetto del suddetto principio del DNSH devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle Linee guida allegata alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30:
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
- VISTO l'avviso pubblico del 22 marzo 2021, emanato in attuazione degli articoli 59-61 della citata legge n. 160 del 2019 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020;
- VISTO l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento



Ministero dell'Istruzione e del Merito

dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva del predetto avviso è pari ad € 3.000.000.000,00, di cui € 2.400.000.000,00 destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni e € 600.000.000,00 al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni e finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, secondo le ripartizioni su base regionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343;

VISTO il decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 31 marzo 2022 di ammissione a finanziamento di un elenco di enti locali, divisi per tipologie di interventi, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata;

CONSIDERATO che gli interventi autorizzati a seguito dell'avviso pubblico 22 marzo 2021 sono poi rientrati tra i c.d. “progetti in essere” del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 2022, n. 236, di destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79, recante *“Accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e di individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo Piano per asili nido, nell'ambito del medesimo Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”*, con il quale sono stati definiti i criteri per



Ministero dell'Istruzione e del Merito

l'individuazione degli interventi per un nuovo Piano per asili nido;

CONSIDERATO che il medesimo decreto ha previsto l'indizione di una procedura selettiva per l'individuazione degli interventi per un importo complessivo di euro 734.955.734,85;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024, per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 novembre 2024, n. 219, recante *“Riassegnazione delle economie e autorizzazione di ulteriori interventi nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”*, con il quale sono state tempestivamente reinvestite alcune economie accertate relativamente al Piano di cui al citato decreto interministeriale 30 aprile 2024, n. 79 per lo scorrimento delle graduatorie con interventi ancora disponibili;

CONSIDERATO che il *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, è pari a 150.480 nuovi posti, come rimodulato a seguito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento del *target* UE finale, è necessario continuare a investire su nuove costruzioni ovvero su riconversioni di edifici pubblici non già destinati ad asili nido per la realizzazione di nuovi posti aggiuntivi;

CONSIDERATO che in sede di revisioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023 e in data 7 maggio 2024, sono state riconosciute risorse aggiuntive (*envelope*) a seguito dell'incremento prezzi per la voce *“Rifinanziamenti di interventi già esistenti nel Piano”* sui seguenti investimenti a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito e per i seguenti importi:

- euro 205.999.113,93 per l'Investimento M2C3I1.1 *“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”*;
- euro 114.752.186,59 per l'Investimento M4C1I1.2 *“Piano di estensione del tempo pieno e mense”*;
- euro 499.000.000,00 per l'Investimento M4C1I3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”*;

CONSIDERATO che per gli investimenti a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito risulta una disponibilità aggiuntiva, in corso di accertamento e di autorizzazione, di complessivi euro 819.751.300,52 di risorse RRF;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONSIDERATO che occorre fornire un'offerta adeguata mediante la creazione di nuovi posti di asili nido;

CONSIDERATO che, ai fini di una convenienza anche economica delle nuove strutture, sulla base dei prezzari aggiornati e per rispettare i parametri economici verificati in sede di revisione del PNRR, similmente a quanto già fatto con il decreto interministeriale n. 79 del 2024, è necessario che vengano attivati, in ogni edificio nuovo o riconvertito, un minimo di 20 nuovi posti aggiuntivi, definiti tenendo conto del valore medio delle normative regionali in materia;

RITENUTO quindi, necessario definire, similmente a quanto già fatto con il decreto interministeriale n. 79 del 2024, un elenco di comuni con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni di almeno 45 bambini secondo il dato aggiornato ISTAT al 1° gennaio 2024 e che contestualmente registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33% secondo l'ultimo dato ISTAT aggiornato al 2022, in modo da evitare eccessive frammentazioni e una più efficace gestione del servizio nella fascia di età 0-2 anni;

DATO ATTO quindi, che i criteri minimi per l'individuazione dei comuni beneficiari sono i seguenti e concorrono, in misura ponderale uguale, alla definizione dell'elenco degli interventi candidabili:

- popolazione residente e popolazione nella fascia di età 0-2 anni di almeno 45 bambini;
- copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni inferiore al 33%;

CONSIDERATO che, una volta individuati i comuni ricompresi nell'elenco sulla base dei predetti criteri, al netto di quelli già finanziati con il citato decreto interministeriale n. 79 del 2024 e sulla base dei medesimi criteri e parametri previsti, è possibile definire, in base alla popolazione residente secondo i dati ISTAT al 1° gennaio 2024, fasce di popolazione per individuare il numero minimo di nuovi posti da attivare in ciascun comune tra quelli individuati nell'elenco;

CONSIDERATO che nella percentuale di copertura del servizio è stato già stimato anche l'incremento del numero di nuovi posti, così come risultante da eventuale precedente finanziamento in corso nell'ambito della medesima Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR;

CONSIDERATO di poter definire le seguenti fasce:

- oltre 1 milione di abitanti: 360 nuovi posti
- da 500.001 a 1 milione di abitanti: 300 nuovi posti
- da 200.001 a 500.000 di abitanti: 240 nuovi posti
- da 100.001 a 200.000 di abitanti: 180 nuovi posti
- da 50.001 a 100.000 di abitanti: 90 nuovi posti
- da 25.001 a 50.000 di abitanti: 60 nuovi posti
- da 10.001 a 25.000 abitanti: 30 nuovi posti;
- fino a 10.000 abitanti: 20 nuovi posti;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

CONSIDERATO altresì, sulla base dei medesimi criteri di cui al decreto interministeriale n. 79 del 2024, di dover dare rilevanza, nel calcolo dei nuovi posti che ciascun comune deve attivare in caso di eventuale e successiva ammissione al finanziamento, alla percentuale di copertura del servizio in termini di numero di posti autorizzati per 100 bambini nella fascia di età 0-2 anni, prevedendo un incremento percentuale dei nuovi posti da attivare in base al livello attuale di copertura del servizio, aggiornato anche in base all'assegnazione per fasce di cui ai precedenti punti:

- da 0 a 10,9 posti per 100 bambini 0-2 anni: incremento di nuovi posti di almeno il 60%;
- da 11 a 21,9 posti per 100 bambini 0-2 anni: incremento di nuovi posti di almeno il 40%;
- da 22 a 32,9 posti per 100 bambini 0-2 anni: incremento di nuovi posti di almeno il 20%;

CONSIDERATO altresì, che l'incremento percentuale nella definizione del numero minimo di nuovi posti da attivare, relativo al criterio del livello di copertura del servizio, si applica solo nel caso in cui a seguito dell'applicazione del primo criterio per fasce non risulti raggiunta una percentuale di copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni e nel comune considerato di almeno il 33%;

CONSIDERATO che, per i comuni delle 14 città metropolitane si rende necessario garantire, per l'estensione territoriale di tali comuni e delle relative aree metropolitane, l'attivazione e il potenziamento del servizio nelle diverse aree del comune, a prescindere dal livello di copertura del servizio, incidendo comunque sulla quota percentuale di incremento dei nuovi posti;

RITENUTO quindi, di poter individuare, ai fini della procedura di presentazione di manifestazioni di interesse, un elenco dei comuni delle aree metropolitane con il relativo numero di nuovi posti da attivare in base alle fasce di popolazione precedentemente individuate (allegato 1);

RITENUTO di poter individuare un ulteriore elenco dei comuni delle aree non metropolitane che rispettano i criteri esposti nelle premesse del presente decreto (allegato 2);

CONSIDERATO che negli allegati viene riportato anche un importo massimo richiedibile ai fini di un eventuale e successivo finanziamento subordinato all'accertamento delle risorse con successivo atto e calcolato sulla base dell'importo parametrico e del numero dei posti che si intende attivare con la manifestazione di interesse che potranno essere finanziati nei limiti delle risorse che saranno accertate e che si renderanno disponibili;

RITENUTO di poter individuare gli elenchi degli interventi che possono proporre manifestazione di interesse ai fini del nuovo Piano per asili nido, nei limiti delle risorse disponibili che saranno accertate con successivo atto, in coerenza con i criteri previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 123 del 2023, al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di*



Ministero dell'Istruzione e del Merito

educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto previsto e autorizzato anche con il citato decreto interministeriale n. 79 del 2024, è possibile definire un costo parametrico di euro 24.000 a nuovo posto per le nuove costruzioni ovvero per le riconversioni che prevedono demolizioni e ricostruzioni di edifici non già destinati ad asili nido e di euro 20.000 a nuovo posto nel caso di riconversioni di edifici esistenti non già destinati ad asilo nido, in considerazione dell'incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime e in considerazione di una stima effettuata sui costi reali delle aggiudicazioni entro la *milestone* UE del 30 giugno 2023 per gli analoghi interventi inseriti nella Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, così come rendicontati alla Commissione europea durante il periodo di *assessment*;

RITENUTO che sulla base dei criteri indicati e degli elenchi definiti, di cui agli allegati 1 e 2, gli enti sono stati ordinati sulla base dei criteri descritti della popolazione residente complessiva, della popolazione nella fascia di età 0-2 anni e della copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni, e potranno essere finanziati nei limiti delle risorse che saranno accertate e che si renderanno disponibili, garantendo complessivamente una percentuale di almeno il 40% per i comuni delle regioni del Mezzogiorno, e che è possibile acquisire le manifestazioni di interesse, nelle more dell'autorizzazione normativa per la definizione delle risorse disponibili;

RITENUTO di poter rinviare a un successivo decreto l'eventuale autorizzazione degli interventi sulla base delle risorse accertate che si renderanno disponibili;

RITENUTO di demandare, altresì, all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'indizione della procedura per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nelle more dell'autorizzazione normativa sulla base dell'accertamento delle risorse disponibili, al netto di eventuali scorrimenti di graduatorie ancora esistenti rispetto a piani già autorizzati;

RITENUTO inoltre, che i comuni individuati negli elenchi allegati (allegati 1 e 2) al presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili, possono intanto presentare manifestazione di interesse tramite procedura di adesione a mezzo del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'autorizzazione normativa sulla base dell'accertamento delle risorse disponibili;

RITENUTO che, nella procedura amministrativa di adesione, al fine di assicurare il *target* complessivo finale del PNRR, gli enti locali individuati negli elenchi allegati (allegati 1 e 2) al presente decreto possono ricorrere, in sede di manifestazione di interesse, a una flessibilità massima, in riduzione, del 20% rispetto all'attivazione dei nuovi posti previsti e preassegnati a ciascun ente quale *target* fissato;

CONSIDERATO che l'utilizzo della suddetta flessibilità massima, in riduzione, del 20% del numero



Ministero dell'Istruzione e del Merito

dei posti da realizzare e attivare, comporterà una riduzione proporzionale dell'importo di eventuale finanziamento, strettamente legato al numero dei posti da realizzare e attivare;

CONSIDERATO altresì, che un incremento dei posti da realizzare, rispetto a quelli indicati negli allegati 1 e 2, non comporta un incremento dell'eventuale finanziamento e indicato nei medesimi allegati, che costituisce, comunque, un limite massimo di importo richiedibile in caso di finanziamento;

RITENUTO di poter consentire anche agli enti locali con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni inferiore a 45 bambini, secondo il dato ISTAT al 1° gennaio 2024, e che contestualmente registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33% secondo l'ultimo dato ISTAT aggiornato al 2022, non inseriti nell'allegato 2, di poter partecipare alla procedura di manifestazione di interesse aggregandosi con comuni limitrofi che ugualmente da soli non possiedono i requisiti minimi e non sono inseriti nell'allegato 2;

RITENUTO necessario garantire anche a questi comuni la partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse, purché in forma aggregata mediante convenzione con altri comuni in modo da soddisfare congiuntamente i requisiti minimi e da garantire una gestione congiunta più efficace e sostenibile del servizio nella fascia di età 0-2 anni;

RITENUTO altresì, possibile, al fine di ottimizzare le risorse e la gestione efficace dei servizi, consentire, anche ai comuni inseriti nell'elenco allegato 2, la possibilità di poter richiedere, in sede di procedura di manifestazione di interesse, la partecipazione in forma aggregata e in convenzione con altri comuni limitrofi, inseriti o meno nell'elenco allegato 2, purché insieme garantiscano comunque i requisiti minimi e realizzino il numero dei posti minimi indicati per ciascun comune e nei limiti delle risorse finanziarie indicate e che si potranno rendere disponibili;

RITENUTO che i suddetti comuni aggregati che aderiranno alla procedura dovranno essere inseriti, con indicazione del comune capofila, nell'allegato 2, e ordinati secondo i medesimi criteri degli altri enti già inseriti nel suddetto elenco ai fini della definizione della graduatoria delle manifestazioni di interesse che potranno pervenire;

RITENUTO altresì, in via residuale e al fine di raggiungere il *target* finale e complessivo del PNRR, una volta esauriti gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 mediante procedura di manifestazione di interesse e in caso di ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili, individuare ulteriori interventi per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni ovvero di riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido, candidabili, nel rispetto dei costi parametrici individuati, da parte degli enti locali non inseriti nell'allegato 2, anche contestualmente alla procedura di manifestazione di interesse, e che sono inseriti in una graduatoria di ulteriori manifestazioni di interesse sulla base del loro livello di copertura attuale del servizio di asilo nido nella fascia 0-2 anni, anche se superiore al 33%, e sulla base del livello di progettazione posseduto, potendo prevedere accordi e convenzioni tra più enti locali per la gestione comune del servizio, fermo restando che anche questi sono



Ministero dell'Istruzione e del Merito

subordinati all'accertamento delle risorse disponibili e nei limiti delle stesse;

CONSIDERATO che l'Investimento 1.1 «*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR è in regime 2 secondo le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e le nuove costruzioni devono avere una performance in termini di efficienza energetica pari agli standard NZEB (*Nearly Zero-Energy Building*);

CONSIDERATO altresì, che per le riconversioni di edifici non già destinati ad asili nido l'installazione di caldaie a gas è in linea generale inammissibile a meno di non soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la sostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico, intendendo per “ampio” un programma che punta ad almeno il 30% di risparmio di energia primaria;
- le caldaie stesse portano a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A (o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al Reg. (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonché al Reg. delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;
- i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione (al massimo il 20%);
- l'installazione delle caldaie a gas deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili;

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto

D E C R E T A

Articolo 1

(Procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse per un nuovo Piano di interventi per asili nido)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

1. Per le motivazioni indicate in premessa, nelle more dell'accertamento e dell'autorizzazione delle risorse disponibili, è indetta una procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti locali per interventi di nuova costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni o riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido ai fini del *target* della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*.
2. Possono presentare manifestazione di interesse gli enti locali di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto per il numero dei posti indicati negli elenchi allegati e nei limiti dell'importo riportato, che costituisce il massimo importo richiedibile, definito sulla base dei costi parametrici in premessa evidenziati e del numero dei nuovi posti da attivare. In sede di manifestazione di interesse, gli enti locali devono garantire, al fine di assicurare il *target* finale del PNRR, la realizzazione del numero di nuovi posti indicato nei medesimi elenchi allegati (allegati 1 e 2), potendo ricorrere a una flessibilità massima, in riduzione, del 20% rispetto all'attivazione dei nuovi posti previsti e indicati per ciascun ente. L'utilizzo della suddetta flessibilità riduce proporzionalmente l'importo richiedibile ai fini dell'eventuale finanziamento, definito sulla base di costi parametrici e strettamente legato al numero dei nuovi posti da realizzare e attivare. Un eventuale incremento del numero dei nuovi posti da realizzare dichiarato dagli enti locali, rispetto a quelli indicati nei suddetti allegati 1 e 2, non comporta un incremento dell'importo massimo richiedibile, come indicato nei medesimi allegati, che costituisce un limite massimo.
3. Possono partecipare alla procedura per la manifestazione di interesse anche gli enti locali con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni inferiore a 45 bambini, secondo il dato ISTAT al 1° gennaio 2024, e che contestualmente registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33% secondo l'ultimo dato ISTAT aggiornato al 2022, non inseriti nell'allegato 2, purché in forma aggregata e in convenzione con comuni limitrofi che ugualmente da soli non possiedono i requisiti minimi e non sono inseriti nell'allegato 2. I suddetti comuni, che potranno aderire alla procedura in forma aggregata, saranno inseriti, con indicazione del comune capofila, nell'allegato 2, e ordinati secondo i medesimi criteri degli altri enti già inseriti nel suddetto elenco.
4. In sede di procedura di manifestazione di interesse anche gli enti locali inseriti nell'allegato 2 possono richiedere, al fine di ottimizzare le risorse e la gestione efficace dei servizi, la partecipazione in forma aggregata e in convenzione con altri comuni limitrofi, inseriti o meno nell'elenco allegato 2, purché insieme garantiscano comunque i requisiti minimi e realizzino il numero dei posti minimi indicati per ciascun comune e nei limiti delle risorse finanziarie indicate e disponibili.
5. In via residuale, contestualmente alla procedura di cui al comma 2, possono presentare manifestazione di interesse, tutti gli enti locali, anche non inseriti nell'allegato 2, ovvero gli enti locali inseriti nel suddetto allegato 2 e che hanno aderito alla procedura ordinaria di cui al comma 2, ma vogliono realizzare posti aggiuntivi e nuove strutture rispetto a quelli garantiti con il medesimo comma 2. Le candidature ammissibili sono inserite in una graduatoria sulla base del loro livello attuale di copertura del servizio di asilo nido nella fascia 0-2 anni, anche se superiore al 33%, e sulla base del livello di progettazione posseduto, potendo prevedere accordi e convenzioni tra più enti locali per la gestione comune del servizio. Tali interventi potranno essere finanziati, sulla base e nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili, solo in via



Ministero dell'Istruzione e del Merito

residuale e una volta esauriti gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2, qualora vi fossero ulteriori risorse disponibili.

6. I comuni, che saranno autorizzati sulla base delle risorse che si renderanno disponibili all'esito dell'accertamento e della relativa autorizzazione, dovranno rispettare il cronoprogramma procedurale, che sarà contenuto nell'accordo di concessione e che prevede il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 agosto 2025, al fine di rispettare successivi *target* e *milestone* del PNRR. Eventuali modifiche al cronoprogramma possono essere definite dall'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
7. I termini e le modalità di attuazione delle procedure di manifestazione di interesse di cui ai commi precedenti sono disciplinati con avviso pubblico definito dall'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare nelle more dell'accertamento delle risorse disponibili e della relativa autorizzazione.
8. Si rinvia all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione e del merito, Amministrazione centrale titolare d'intervento PNRR, l'istruttoria e l'eventuale autorizzazione, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili, degli interventi che potranno essere ammessi a finanziamento a seguito della procedura di manifestazione di interesse da parte degli enti locali, al netto di eventuali scorrimenti di graduatorie ancora esistenti rispetto a piani già autorizzati.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione e del merito.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara